

Francia *causam Beati Petri, & Reipublicæ Romanorum redderet jura*. Ecco distinta la Chiesa Romana dall' Imperio Romano. E chiaramente spiega altrove esso Anastasio nella Vita di Papa Zacheria cosa egli intendesse di dire nominando la *Repubblica*. Imperocchè scrive, che Costantino Augusto donò *duas Massas, quæ Nymphas & Nornias appellantur, juris existentes Reipublicæ, eidem Sanctissimo Papæ, Sanctæque Romanæ Ecclesiæ jure perpetuo possidendas*. Se quelle Masse appartenevano alla *Repubblica*, ed esse furono donate dall' Imperadore al Papa, adunque sotto nome di *Repubblica* veniva il Romano Imperio. Per la stessa ragione anche Gregorio Turonense Lib. 2. Hist. scrisse, che Gelismere Re de' Vandali in Africa fu superato *a Republica*. Laonde con ragione ebbe a dire il Valesio nelle Annot. al Lib. 16. Cap. 12. di Ammiano Marcellino: *Imperium Romanorum Ammiano aliisque Historicis sæpe Rempublicam absolute nuncupari*. E il sopradetto Anastasio nella Vita di Vigilio Papa disse di Belisario: *Veniens in fines Africæ sub dolo pacis interfecit Gundarum Regem Guandalorum, & redecta est Africa sub Rempublicam*. Queste son cose chiare; laonde mi dispenso dal riferire altri passi di Mario Aventicense, di Giovanni Abbate Biclarense, di Procopio, e d' altri testimonj, che concordemente asseriscono questa verità. Tale dunque essendo stato l' uso di adoperar la voce *Respublica* per denotare l' Imperio, e il Regno: non è da maravigliarsi, se Carlo Magno, e i suoi Successori, trovato in Italia questo modo di parlare, lo ritennero, ed usarono, e non solo quì, ma anche ne gli altri Regni loro. Ed essendo che troppo spesso s' incontra nelle memorie d' allora la voce *Publicus*, come *publici Judices, Palatia publica, Ministri Reipublicæ*, ed altre simili maniere di dire, gioverà il ricercarne il vero senso, per poter intendere i Documenti di que' Secoli. Il suddetto Carlo Augusto nella Legge Longobardica 121. dice d' avere inteso, *quod Juniores Comitum, vel aliqui Ministri Reipublicæ, aliquam redhibitionem, quasi deprecando, a Populo exigere soleant*. In un suo Capitolare scrive *omnibus Ducibus, Comitibus, Gasaldis, seu cunctis Reipublicæ per Provinciam Italiæ a nostra mansuetudine præpositis*. Queste son Leggi fatte pel Regno d' Italia, e che far toccare con mano, che non conveniva ad un personaggio erudito lo spacciare, che altro col nome di *Repubblica* non si voleva disegnare, che il Ducato Romano, e l' Esarcato.

ERANO dunque allora i *Ministri della Repubblica* quei, che altrove son chiamati *Ministri Regis*, cioè i Ministri del Principato. Ecco la Legge Longobardica 34. di Lodovico Pio Imperadore, il quale comanda, che le Decime a *Ministris Reipublicæ exigantur*. Più sotto: *Negligentes, a Ministris Reipublicæ districti, singulis sex Solidos Ecclesiæ component*. Aggiugne in fine, che se costoro si ostineranno in negarle, a *Ministris Regis in custodiam mittantur*. Ci sono altre Leggi Longobardiche, dove son rammen-